

Oggetto: AS SDAPA INDETTO DA CONSIP PER L'ACQUISIZIONE DI SOTTOSCRIZIONI SW BROADCOM E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER INAIL – ID 2895

CHIARIMENTI

I chiarimenti sono visibili sui siti www.consip.it; www.acquistinretepa.it

Domanda

in riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, ai contenuti "*Allegato 3. I_Schema di contratto condizioni generali*" desideriamo sottoporvi alcuni dubbi interpretativi relativi alla disciplina del recesso e alle modalità di fatturazione, che risultano di particolare rilevanza per la corretta impostazione dei rapporti contrattuali con i vendor.

Come previsto **ARTICOLO 11 G RECESSO**, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in diverse circostanze, tra cui al punto 3:

La Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla base di quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice

Inoltre il documento "*Allegato 3.II_Schema di contratto condizioni speciali*" l'**ARTICOLO 15 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO** prevede una fatturazione annuale anticipata.

Questo elemento introduce una criticità rilevante, poiché Broadcom come tutti i vendor software prevede l'attivazione delle licenze e la consegna della fornitura nella sua interezza all'inizio del contratto, con pagamento anticipato e non frazionabile. Pertanto, l'operatore economico resta vincolato nei confronti del vendor per l'intera durata contrattuale, senza possibilità di recesso, mentre la stazione appaltante manterrebbe invece la facoltà di recesso anticipato, lasciando l'operatore esposto a un rischio economico significativo che renderebbe impossibile la partecipazione alla gara.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo gentilmente di chiarire quanto segue:

i) Che le clausole di recesso previste all'art. 11 G del "*Allegato 3. I_Schema di contratto condizioni generali*" non sono applicabili alla fornitura di licenze software integralmente erogate e attivate al momento dell'avvio contrattuale e conseguentemente sia possibile introdurre una deroga contrattuale che limiti l'applicabilità del recesso unilaterale ai soli servizi di supporto specialistico, escludendo esplicitamente la fornitura delle licenze software che risulti sostanzialmente completata all'inizio del contratto.

Risposta

La previsione non è modificabile. La clausola è conforme al disposto dell'art. 123 D.Lgs. n.36/2023.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)